

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Scadenza versamento acconto (16/10/2014)

Avviso

Il **16 OTTOBRE 2014** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicando le aliquote di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze	0,15%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,15%
Altri immobili e aree fabbricabili	0,15%

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione ai sensi di legge.
Nella categoria altri immobili sono comprese le aree fabbricabili.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Detrazioni

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento comunale TASI, è prevista la detrazione di Euro 50,00 a favore del possessore di abitazione principale, qualora all'interno del proprio nucleo familiare sia la presenza di un componente con disabilità certificata superiore al 50%.

Quali immobili non pagano la TASI

Non sono assoggettati al pagamento della TASI:

- i terreni agricoli;
- i rifugi alpini non custoditi, i bivacchi e i punti di appoggio;
- i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- i fabbricati destinati ad uso culturale;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede;
- gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali;
- ogni altro immobile per il quale il Comune stabilisce l'azzeramento dell'aliquota, ai sensi del Regolamento pubblicato sul sito www.comune.trepuzzi.le.it;

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune e i codici tributo dedicati:

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

Sul sito istituzionale del Comune di Trepuzzi, www.comune.trepuzzi.le.it, è attivo il programma di calcolo dell'imposta e di stampa del modello F24 per il pagamento.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune, telefono 0832-754243/241 ovvero consultare il sito www.comune.trepuzzi.le.it.

Istruzione per la compilazione

La base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed è costituita dal valore degli immobili che si ottiene come di seguito riportato:

1) Fabbricati: rendite catastali rivalutate del 5% (Legge n. 662/96) per moltiplicatore M (art. 4 del D.L. n. 201/2011).

I moltiplicatori sono i seguenti:

Categoria A (escluso categoria A10) = 160

Categoria C2 – C6 – C7 = 160

Categoria A10 = 80

Categoria B – C3 – C4 – C5 = 140

Categoria D5 = 80

Categoria D (escluso D5) = 65

Categoria C1 = 55

2) Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili il valore è quello venale di mercato al 1 gennaio dell'anno di imposizione.

Si precisa che per abitazione principale si intende l'immobile adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del soggetto possessore dello stesso.

Nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso del titolare del diritto reale l'aliquota a carico dell'occupante è pari al 30%, quella a carico del titolare del diritto reale è pari all'70%.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, senza commissioni, presso qualsiasi sportello postale o bancario, oppure con bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate al numero di conto 1017381649 "Pagamento TASI" approvato con Decreto Ministero delle Finanze del 23.05.2014.

Il codice comune da inserire nel modello F24 è "L383"

I codici tributo da inserire nella sezione "imu e altri tributi locali" sono i seguenti:

"3958" tasi – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

"3959" tasi – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale

"3960" tasi – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili

"3961" tasi – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.

Il Funzionario Responsabile
Tributi comunali.
Dott. Benvenuto Bisconti